

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 273

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, ARMANI, LOBIANCO, PREARO, CRISTOFORI, ANDREONI, VALEGGIANI, STELLA, TRAVERSA, URSO, BALASSO, SCHIAVON, DE LEONARDIS, BALDI, AMADEO, VICENTINI, MICHELI FILIPPO, HELFER, BOTTARI, BUFFONE, COCCO MARIA, CASTELLUCCI, SORGI, MANCINI ANTONIO, SANGALLI, SPERANZA, GREGGI, de MEO, TANTALO, MOLÈ

Presentata il 26 luglio 1968

Norme in materia di colonia parziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione della legge 15 settembre 1964, n. 756, ha dimostrato che l'aumento della remunerazione del lavoro colonico nei contratti di colonia parziaria, per ciò che concerne i terreni nudi ha portato a dei risultati positivi. Ma si è dovuto registrare risultati del tutto negativi, caratterizzati da violente reazioni dei coloni, nei contratti di colonia su terreni migliorati o comunque alberati e quindi non classificabili come terreni nudi.

In questi rapporti la soluzione fornita dall'articolo 10 della legge, nella quasi generalità dei casi, assicura al colono una quota non superiore al 55 per cento della produzione lorda. Il che è nettamente al disotto della quota del 58 o del 60 per cento che secondo accordi sindacali è riconosciuta al mezzadro. Peraltro, riguardo al contratto di colonia parziaria la legge nulla dispone sulle spese di coltivazione, lasciando quindi in atto le gravi situazioni di sperequazione che pongono questo rapporto ad un livello notevolmente inferiore a quello della mezzadria ove,

come è noto, il concedente, di regola, conferisce apporti di capitale sia per il mantenimento e miglioramento delle condizioni di produttività del terreno che per l'esercizio aziendale.

Questa constatazione rivela una grave, intrinseca contraddizione della legge: mentre si vuole, nell'enunciazione, abolire la mezzadria e conservare la colonia parziaria come contratto meno vincolato e più aperto, in pratica si rafforza la prima e si mortifica la seconda.

È vero che nello scorcio della passata legislatura il Parlamento ebbe ad approvare la legge 1° marzo 1968, n. 188, intesa ad estendere ai rapporti di colonia migliorataria, in cui all'origine fu concesso il nudo terreno, le norme dell'articolo 9 della citata legge 756 del 1964, valevoli per la colonia parziaria su terreni nudi. Ma questa estensione non copre, come sembra evidente, altre ipotesi, come quella in cui il concedente abbia partecipato alle spese di impianto o di coltivazione, o quell'altra in cui il colono su

terreni alberati sia estraneo ai miglioramenti iniziali o comunque il miglioramento non abbia formato oggetto del contratto. Da questa considerazione scaturisce l'opportunità della presentazione dell'unità proposta di legge.

Il disposto degli articoli dall'1 al 5 risulta illustrato, nelle sue ragioni giustificatrici, da quanto fin qui detto.

L'articolo 6 si propone di eliminare l'ingiustizia di taluni patti miglioratori in base ai quali nulla è dovuto al colono miglioratorio alla cessazione del rapporto.

La norma dell'articolo 7, relativa all'istituzione e tenuta del libretto colonico risponde alla necessità che anche nella colonia parziaria esista un documento contabile, nel quale i rapporti di dare e avere tra concedente e colono trovino una base di riferimento e di prova certi e obiettivi.

Allo scopo di assicurare la giustizia, che i coloni attendono, raccomandiamo, agli onorevoli colleghi, la favorevole considerazione e urgente approvazione dell'unità proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 10 della legge 15 settembre 1964, n. 756, è sostituito dal seguente:

« Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto, per uso o per consuetudine è aumentata in misura pari al 20 per cento di tale quota. L'aumento è del 10 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque essere inferiore al 60 per cento, né essere superiore, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, al 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile ».

ART. 2.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nel caso in cui il contratto abbia avuto per oggetto il miglioramento del fondo mediante l'impianto di colture arboree od arbustive, e il concedente abbia partecipato alle spese di impianto o sostenga parte della spesa di coltivazione.

Nel caso in cui il concedente non abbia partecipato alle spese di impianto si applica l'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, richiamato dalla legge 1° marzo 1968, n. 188.

ART. 3.

Alla cessazione del contratto, o al momento della sua risoluzione, spetta al colono una indennità fino al 75 per cento dell'aumento del valore conseguito dal fondo per effetto delle migliorie dallo stesso eseguite e che sussistono alla fine del contratto, tenendo conto, agli effetti della diminuzione di tale quota del 75 per cento, della eventuale partecipazione del concedente alle spese per la miglioria.

L'indennità di cui al precedente comma non spetta al colono nel caso di ricostituzione dell'impianto a totale carico del concedente, sempreché il contratto sia rinnovato con lo stesso colono e i suoi aventi causa.

Il giudice, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, può disporre il paga-

mento rateale dell'indennità, ordinando se del caso la prestazione di idonee garanzie.

Salvo diversi accordi delle parti, il pagamento non può essere frazionato per un periodo eccedente i sei anni.

ART. 4.

Resta salva l'applicazione della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e della legge 22 luglio 1966, n. 607, ai contratti di miglioria che presentino i requisiti previsti da dette leggi.

ART. 5.

La presente legge si applica a partire dall'annata agraria 1967-1968.

ART. 6.

Le spese di coltivazione delle colture arboree o arbustive, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici, nonché quelle di raccolta e trasporto dei prodotti, sono a carico del concedente e del colono in parti uguali, salve le condizioni di miglior favore per il colono.

ART. 7.

La istituzione e la tenuta del libretto colonico in conformità degli articoli 2161 e 2162 del codice civile è comunque obbligatoria anche nei contratti di colonia parziaria che siano in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge o ad essa successivi.

ART. 8.

Le norme della presente legge sono inderogabili.

Alle rinunzie e transazioni riguardanti i diritti del colono si applica l'articolo 2113 del codice civile.

Sono nulle le clausole con le quali sono compromesse in arbitri le controversie relative alla applicazione delle norme dichiarate inderogabili nel presente articolo.

Si conservano in vigore le norme più favorevoli ai coloni che siano contenute in patti individuali o collettivi.